



TRIBUNALE DI MASSA
Presidenza

Massa, 10/2/23

all'Ordine degli avvocati di Massa-Carrara
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa-Carrara
al Consiglio notarile dei distretti di Massa-Carrara e La Spezia

Oggetto: predisposizione dell'elenco previsto dall'art. 179ter disp. att. c.p.c. e istituzione del relativo Comitato di vigilanza

A decorrere dal 28/2/23, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo di un Comitato istituito presso ciascun Tribunale.

In base all'art. 179ter in oggetto (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato da un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco (l'art. 35 co. 1 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato da legge 197/22, prevede che le disposizioni del D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre, ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti).

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro che vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria Amministrativa **entro il 30/03/2023** la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. ovvero, anche alternativamente, di:

- a. avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b. essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- c. avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ogni tre anni, il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del Professionista deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Si deve, quindi, procedere tempestivamente alla nomina del Comitato.

A tal fine, gli Ordini di categoria (Commercialisti, Avvocati e Notai) devono procedere alla nomina di un loro rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato, al fine di vigilare sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei propri componenti e, dunque, partecipare alla predisposizione degli elenchi dei professionisti, nonché al fine di provvedere, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco stesso per verificare l'attualità la persistenza dei requisiti richiesti.

Tanto premesso,

1. **INVITA** i professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione, secondo i modelli allegati alla presente e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEC all'indirizzo: prot.tribunale.massa@giustiziacert.it entro il 04/03/2023;
2. **INVITA** l'Ordine degli avvocati di Massa-Carrara, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa-Carrara e il Consiglio notarile dei distretti di Massa-Carrara e La Spezia a comunicare, tempestivamente, a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.massa@giustiziacert.it, il nominativo del rispettivo rappresentante al fine di comporre il Comitato indicato.

Si allegano modulo di domanda di iscrizione e moduli di allegati alla domanda.

Cordiali saluti.

Il Presidente f.f.
Ermanno De Mattia